



Prot. n. 88672

Ord. n. 10

OGGETTO: Palio 16 agosto 2025 – Procedimento a carico della Contrada del Drago.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'ordinanza n.5 del 7 ottobre 2025 recante numero di protocollo 82460, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito alla Contrada del Drago, come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:

- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 7 ottobre 2025;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (di seguito, il "Regolamento") la Contrada ha presentato memoria difensiva ex art. 98, comma 4, del Regolamento, prot. in entrata n. 84313 del 14 ottobre 2025;

Considerato che:

- la Contrada ha presentato una memoria con la quale ha eccepito che:
 - 1) *"l'addebito contestato non può essere apprezzato separatamente dall'andamento della Mossa, come documentato dal relativo filmato. Dallo stesso emergono le difficoltà di allineamento e i ripetuti episodi di involontario schiacciamento nella parte bassa del canape e, più sporadicamente, in quella alta, che hanno causato la perdita della posizione assegnata alla Contrada in molteplici occasioni. Quest'ultima quindi e non senza difficoltà, ha dovuto ripetutamente riconquistarsi, il terzo posto: ciò è avvenuto anche nei minuti immediatamente precedenti la partenza dei cavalli";*
 - 2) *"tali circostanze, indipendentemente dalla volontà dei partecipanti, escludono la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 101 del Regolamento del Palio";*

- la Contrada nelle conclusioni, per il tramite dell'Onorando Priore, confida che, ai sensi dell'art. 98 comma 5 del Regolamento, l'Assessore Delegato (di seguito "A.D.") proceda all'archiviazione dell'addebito.

Richiamati, prima di analizzare la presente memoria, i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art.92, comma 2, del Regolamento;

Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 16 agosto c.a, testualmente recita: "*All'abbassamento del canape tutte le Contrade risultavano al loro posto, con le eccezioni della Contrada del Drago che si trovava al secondo posto, anziché al terzo, con il conseguente scorrimento della Contrada del Bruco al terzo posto anziché al secondo assegnatole*";

Considerato che dalla Relazione degli Ispettori della Pista emerge che: "*Per quanto riguarda l'allineamento, nell'attimo dell'abbassamento del canape vi è da segnalare lo spostamento della Contrada del Drago dal terzo al secondo posto costringendo la Contrada del Bruco a partire dal terzo posto anziché dal secondo assegnato*";

Vista la relazione del Mossiere dal quale emerge che: "*Al momento della partenza valida le posizioni basse sono scambiate tra Drago e Bruco*";



Visto che quanto sopra trova conferma anche nel filmato ufficiale del C.T.P.S. allegato alla relazione dei Deputati della Festa;

Analizzata la memoria della Contrada;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 101, comma 2, il quale così recita: *“E’ altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaiooli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché ogni atto fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento...”*;
- art. 87 che prevede: *“Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l’effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70”*;
- art. 64, comma 1, il quale dispone che: *“È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l’ordine stesso e tenersi a giusta distanza l’uno dall’altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini”*;

Visto quanto rappresentato dalla Contrada e riportato nel presente atto ai punti 1 e 2, l’A.D. ritiene che la contestazione di addebito, enunciata con ordinanza n.5 del 7 ottobre 2025 e recante numero di protocollo 82460, risulti fondata, per i seguenti motivi:

- a) *in primis*, circa il punto 1, dalla visione del filmato ufficiale è di lapalissiana evidenza che il fantino della Contrada del Drago già al minuto 41:56, dopo che i cavalli si accingevano a rientrare nuovamente tra i canapi e senza che tutti i predetti si fossero collocati all’interno dei canapi, si disponeva in posizione diversa da quella assegnatagli dall’ordine della mossa



tanto che il Mossiere lo richiamava dicendo *“Drago sei in terza posizione”*, per poi effettuare più volte degli spostamenti collocandosi fuori dall’allineamento ed anche al primo posto. Tale condotta si svolgeva nel lasso temporale che intercorreva tra il minuto 41:56 e il minuto 44:20.

Quindi, da quanto sopra emerso, non vi è stata alcuna induzione al cambiamento di posto bensì una volontaria condotta del fantino di assumere una diversa posizione. Quanto appena sostenuto trova conferma anche nella Relazione dei Deputati, laddove i predetti sostengono che *“All’abbassamento del canape tutte le Contrade risultavano al loro posto, con le eccezioni della Contrada del Drago che si trovava al secondo posto, anziché al terzo, con il conseguente scorrimento della Contrada del Bruco al terzo posto anziché al secondo assegnatole”*;

b) *in secundis*, in riferimento al punto 2, per quanto attiene l’eccezione relativa all’insussistenza di responsabilità della Contrada per la condotta del proprio fantino o comunque dei partecipanti, si precisa che la configurabilità della responsabilità a carico della Contrada, così come previsto dall’art.101, comma 2, del Regolamento, sussiste anche qualora vi sia *“qualsiasi **atto idoneo** ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione del Palio in ogni suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio”*. Dunque trattasi di responsabilità che sussiste anche qualora vi siano **atti idonei potenzialmente ad arrecare pregiudizio** al regolare svolgimento della celebrazione del Palio, anche se di fatto tale pregiudizio non viene arrecato.

Inoltre la predetta responsabilità risulta essere un consolidato Istituto Giuridico radicato nel Diritto Paliesco in quanto presente sia nel Regolamento, deliberato in Consiglio Comunale con deliberazione n.99 del 17.6.2019 e n. 224 del 28.11.2019, sia nel precedente Regolamento;

c) circa la sussistenza della responsabilità di cui all’art.101, comma 2, del Regolamento, per il cambio volontario di posto, la comminazione di una sanzione alla Contrada risulta essere prassi consolidata come emerge dal precedente di cui alla delibera di G.C. n. 446 del 28.11.2023 che risulta attenersi al mutato indirizzo giurisprudenziale a partire dal 2018.



Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, ai sensi degli artt. 97, 98, comma 5, 101 e 103, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento per il Palio, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio a carico della Contrada del Drago per essersi resa responsabile *ex art.* 101, comma 2, del Regolamento della condotta tenuta dal proprio fantino in occasione del Palio.

P.Q.M.

- propone di comminare alla Contrada del Drago la sanzione di **una (1) censura**, secondo quanto previsto dall'art. 97 del Regolamento, per essersi resa responsabile della condotta del proprio fantino che al momento dell'abbassamento del canape risultava al secondo posto, anziché al terzo, con il conseguente scorrimento della Contrada del Bruco al terzo posto anziché al secondo assegnatole, così da porre in essere un atto idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Palio, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Regolamento;
- propone di sanzionare, *ex art.* 99 del Regolamento, il fantino Andrea Coghe detto Tempesta come da separata proposta;
- dispone di notificare la presente proposta di sanzione alla Contrada del Drago assegnandole, a pena di decadenza, n. 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente proposta di sanzione per presentare alla Giunta Comunale memoria difensiva *ex art.* 98, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, li 29 ottobre 2025

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano

